



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 27 del reg.	Oggetto: COMUNE DI CARSOLI / PIGNATELLI LUIGI APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE
Data 15.04.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno 15 del mese di aprile alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
D'Antonio	Domenico	Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Vice Sindaco	X	
Prosperi	Alberto	Assessore Esterno	X	
Testa	Alessandra	Assessore	X	
Granaroli	Marco	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "COMUNE DI CARSOLI / PIGNATELLI LUIGI APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE" e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

**COMUNE DI CARSOLI / PIGNATELLI LUIGI
APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE**

IL PROPONENTE

Premesso :

Che con decreto ingiuntivo n° 15616 del 25.09.2008, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento di ingiunzione n. R.G. 44174/08, depositato il 25 settembre 2008 e notificato in data 24.10.2008, il Dott. Luigi Pignatelli ingiungeva al nostro Ente, in persona del Sindaco pro tempore, di pagare in suo favore la somma di € 3.289,37, oltre interessi legali come richiesti nonché spese per € 43.00, diritti per € 297,00 ed onorari della procedura monitoria per € 143,00 iva e cap come per legge, a seguito di prestazioni professionali effettuate in qualità di membro del Nucleo di Valutazione dell'Ente nel periodo 31.10.2002 - 22.05.2003;

Che il Comune proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15616/2008 innanzi al Tribunale di Roma (causa iscritta al numero di Ruolo Generale 84575/2012), sollevando eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito e ritenendo comunque le somme intimate dal Dott. Pignatelli non dovute nel merito;

Con sentenza n° 21280/2012 (Cron. 8242/2012 Rep. 17412/2012) del 31.10.2012, emessa dal Tribunale ordinario di Roma respingeva l'opposizione avanzata dal Comune avverso il decreto ingiuntivo n. 15616/2008 emesso in favore del Dott. Pignatelli il 25.09.2008, rubricato al n. R.G. 44174/2008, condannando l'Ente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.800,00 di cui € 1.100,00 a titolo di diritti di procuratore e € 2.700,00 a titolo di onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario 12,5 % spese generali, IVA e CPA come per legge;

Che con Deliberazione di G.C. n° 35 in data 16.04.2013 il nostro Ente proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Roma avverso la predetta sentenza (causa iscritta al numero di Ruolo Generali R.G. 00002544/2013) estendendo l'incarico per la difesa degli interessi dell'Ente all'Avv. Daniela Marcangeli già incaricata di proporre appello avverso la citata sentenza con la quale è stata respinta la nostra opposizione al decreto ingiuntivo n° 15616/08;

Che la Corte d'Appello, I sezione civile, definitivamente pronunciando, con la sentenza n.331/2014 (cron. 377/2014), emessa il 17.01.2014 e depositata in pari data, in accoglimento del primo motivo di gravame promosso dal Comune, dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, indicando come competente il Tribunale di Avezzano, assegnando alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione della causa davanti a tale Giudice;

Che con la sopracitata sentenza veniva condannato, altresì, il Dott. Pignatelli a rifondere al Comune di Carsoli le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in € 43.00 per contributo unificato ed €950,00 per onorari, oltre accessori di legge e per il secondo grado in € 50.00 per contributo unificato ed € 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge;

Rilevato che le parti hanno manifestato il reciproco interesse ad addivenire alla definizione bonaria della controversia insorta tra le stesse;

Visto lo schema di "atto di transazione" all'uopo predisposto proprio al fine di definire bonariamente la controversia insorta tra l'Ente ed il Dott. Pignatelli;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, approvare l'allegato schema di "atto di transazione" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, di sottoscrivere l'atto di transazione congiuntamente al Dott. Pignatelli, per la definizione bonaria della controversia;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma T.U., approvato con D. Lgs. n° 267/2000.

IL PROPONENTE

F.to Dott. Domenico D'Antonio

PARERI ART. 49 T.U

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**
Proposta elaborata il 14.04.2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.sa Sabrina Marzano

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura, redatta in duplice copia

tra

il COMUNE DI CARSOLI, in persona del Sindaco p.t., con sede a Carsoli (AQ)
Piazza della Libertà, 1 (C.F. 00217280668)

e

il Dott. Luigi Pignatelli, nato a _____ il _____ e residente in
Via _____ c.f. _____ p.i. _____

premessi che

- a) con decreto ingiuntivo n. 15616 del 25.09.2008, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento d'ingiunzione n. R.G. 44174/08, depositato il 25 settembre 2008 e notificato in data 24.10.2008, il Dott. Luigi Pignatelli ingiungeva al Comune di Carsoli (AQ), in persona del Sindaco *pro tempore* di pagare in suo favore la somma di € 3.289,37, oltre interessi legali come richiesti nonché spese per € 43,00, diritti per € 297,00 ed onorari della procedura monitoria per € 143,00, IVA e CAP come per legge, a seguito di prestazioni professionali effettuate in qualità di membro del Nucleo di Valutazione dell'Ente nel periodo 31.10.2002 - 22/05/2003);
- b) il Comune di Carsoli proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15616/2008 innanzi al Tribunale di Roma (causa iscritta al numero di Ruolo Generale 84575/2012), sollevando eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito e ritenendo comunque le somme intimate dal Dott. Pignatelli non dovute nel merito;
- c) con sentenza n. 21280/2012 (Cron. 8242/2012 Rep. 17412/2012) del 31.10.2012, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sez. XI, nella causa rubricata al n. R.G. 84575/2008, depositata il 07.11.2012, non notificata, il Tribunale Civile di Roma respingeva l'opposizione avanzata dal Comune di Carsoli avverso il decreto ingiuntivo n. 15616/2008 emesso in favore del Dott. Pignatelli il 25.09.2008, rubricato al n. R.G. 44174/2008, condannando l'Ente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.800,00, di cui € 1.100,00 a titolo di diritti di procuratore ed € 2.700,00 a titolo di onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario 12,5% spese generali, IVA e CPA come per legge.
- d) il Comune di Carsoli proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Roma avverso la predetta sentenza (causa iscritta al numero di Ruolo Generale R.G. 00002544/2013);
- e) La Corte d'Appello, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con la sentenza n. 331/2014 (cron. 377/2014), emessa il 17.01.2014 e depositata in pari data, in accoglimento del primo motivo di gravame promosso dal Comune di Carsoli, dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, indicando come competente il Tribunale di Avezzano (AQ), assegnando alle parti termine di giorni 90 per la riassunzione della causa davanti a tale Giudice. Condannava altresì il Dott. Pignatelli a rifondere al Comune di Carsoli le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo

grado, in € 43,00 per Contributo Unificato ed € 950,00 per onorari, oltre accessori di legge e per il secondo grado in € 50,00 per Contributo Unificato ed € 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge;

f) le parti hanno manifestato il reciproco interesse ad addivenire alla definizione bonaria della controversia tra le stesse insorta.

Tanto premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Le parti, a definizione bonaria della controversia tra le stesse insorta e meglio descritta nelle premesse, con la sottoscrizione della presente scrittura, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, alle rispettive posizioni processuali e richieste economiche, ritenendo detta rinuncia congiunta equa ed esaustiva delle rispettive pretese.
- 3) In particolare, il Dott. Pignatelli, con la sottoscrizione della presente scrittura:
 - rinuncia definitivamente alle somme intimate al Comune di Carsoli con il decreto ingiuntivo n. 15616 del 25.09.2008, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento d'ingiunzione n. R.G. 44174/08, già revocato dalla Corte d'Appello di Roma;
 - rinuncia a tutte le pretese e somme allo stesso riconosciute in virtù della sentenza n. 21280/2012 (Cron. 8242/2012 Rep. 17412/2012), del 31.10.2012, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sez. XI, nella causa rubricata al n. R.G. 84575/2008, depositata il 07.11.2012;
 - si obbliga a non riassumere la causa promossa nei confronti del Comune di Carsoli innanzi al Tribunale di Avezzano (AQ), nel termine indicato dalla Corte d'Appello di Roma, I Sezione Civile, con la sentenza n. 331/2014 (cron. 377/2014), emessa il 17.01.2014 e depositata in pari data;
 - si obbliga a non promuovere nei confronti del Comune di Carsoli altra azione legale per le causali dallo stesso vantate in virtù dei contenziosi di cui in premessa.
- 4) Il Comune di Carsoli (AQ), dal proprio canto, con la sottoscrizione del presente accordo:
 - dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle somme allo stesso dovute dal Dott. Pignatelli in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 331/2014 (cron. 377/2014) emessa dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. I Civile in data 17.01.2014, depositata in pari data;
 - a non promuovere, nei confronti del Dott. Pignatelli, ulteriori azioni legali per le causali vantate dall'Ente in virtù dei contenziosi meglio indicati in premessa.
- 5) Con le reciproche rinunce di cui ai punti precedenti le parti dichiarano di aver definitivamente tacitato tutte le rispettive pretese, sia processuali che economiche, e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per le causali di cui ai contenziosi richiamati

in premessa, ritenendo definitivamente conclusi ed abbandonati tutti i procedimenti giudiziari tra le stesse insorti a seguito della presentazione, da parte del Dott. Pignatelli, del ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Roma (procedimento d'ingiunzione n. R.G. 44174/08).

Letto, confermato e sottoscritto in Carsoli (AQ), il

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 17.04.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 3599 in data 17.04.2014 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 17.04.2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
